



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
STAFF DI PROGETTAZIONE EDILIZIA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
UFFICIO APPALTI

I ex Istituto Sperimentale Tabacchi
edificio Donato Valli
via F. Calasso, 3 - 73100 Lecce
T +39 0832.294882 - 293216
E roberto.cirillo@unisalento.it
christian.longo@unisalento.it
PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. d) ultimo periodo e 108 dello stesso D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento di un contratto per l'esecuzione di lavori per l'omologazione ed efficientamento energetico del campo di calcio presso Ecotekne – CUP: F37G22000070001 – CIG: B195CC84DE – CUI L80008870752202300001 – RUP: arch. Roberto Cirillo.

Gara a lotto unico G00327



Sommario

7

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	9
3. Oggetto e Importo dell'appalto.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....	18
6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....	20
7. Avvalimento.....	25
8. Subappalto.....	27
9. Condizioni di esecuzione	28
10. Sopralluogo facoltativo.....	29
11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	30
12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	32
13. Soccorso istruttorio	34
14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	36
15. Offerta economica.....	43
16. Criterio di aggiudicazione	44
17. Svolgimento delle operazioni di gara	44
18. Apertura ed esame delle offerte economiche	45



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
STAFF DI PROGETTAZIONE EDILIZIA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
UFFICIO APPALTI

Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
edificio Donato Valli
via F. Calasso, 3 - 73100 Lecce
T +39 0832.294882 - 293216
E roberto.cirillo@unisalento.it
christian.longo@unisalento.it
PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it

19.	Verifica della documentazione amministrativa	48
20.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	49
21.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
22.	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	52
23.	ACCESSO AGLI ATTI	52
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53



PREMESSE

Con deliberazione 88/2022, il Consiglio di Amministrazione ha inteso candidare il progetto di ammodernamento e omologazione del campo di calcio presso Ecotekne fra gli interventi relativi al programma della linea d) di cui al DM 1274/2021, cosiddetto “Bando Edilizia”.

Con D.M. dell’Università e della Ricerca n. 235/2023, all’esito della valutazione dei programmi di cui all’art. 1, co. 1, lett. d), del D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274, presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2 del medesimo D.M., è stata approvata la graduatoria, che vede collocato il programma candidato dall’Università alla posizione 9, ed ha ammesso al finanziamento i programmi presentati; per l’Università il contributo è pari a 1.860.000,00 €, il 60% del valore degli interventi costituenti il Programma.

Il D.M. n. 1274/2021, alla linea d) prevede il finanziamento di *“progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024”*.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2024, è stato approvato il progetto esecutivo e relativi allegati, nonché il quadro economico di spesa per la realizzazione dei lavori per l’intervento di ammodernamento e omologazione del campo di calcio presso Ecotekne a valere Edilizia Universitaria D.M. 1274 del 10 dicembre 2021 - Linea d), finanziando, altresì, l’ulteriore spesa prevista dal citato quadro economico.

Con Decreto Rettorale prot. n. 85204 del 07/05/2024 rep. n. 397/2024, in esecuzione della citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40/2024, è stato approvato il progetto esecutivo verificato e validato dal RUP, restando invariato il quadro economico di spesa.

L'importo complessivo ammonta ad un importo complessivo dell'appalto pari a euro 1.095.128,23, di cui euro 999.720,19 per lavori a corpo (da assoggettare a ribasso), euro 83.755,10 per forniture (da assoggettare a ribasso), euro 11.652,94



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
STAFF DI PROGETTAZIONE EDILIZIA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
UFFICIO APPALTI

Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
edificio Donato Valli
via F. Calasso, 3 - 73100 Lecce
T +39 0832.294882 - 293216
E roberto.cirillo@unisalento.it
christian.longo@unisalento.it
PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it

per oneri della sicurezza a misura (non soggetti a ribasso).

Il progetto esecutivo prevede l'omologazione ed efficientamento energetico del campo di calcio presso Ecotekne, sito parzialmente sul Comune di Lecce e parzialmente sul Comune di Monteroni di Lecce. L'oggetto dell'appalto consiste nel rifacimento del campo di calcio esistente in erba sintetica, manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico della tribuna e dei servizi. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> - Gara a lotto unico G00327.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione con il criterio con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Stazione Appaltante: Università del Salento, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce (LE);
PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it; telefono +39 0832.291111; P.I. 00646640755; C.F. 80008870752.

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice: Arch. Roberto Cirillo, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell'Università del Salento - Staff di Progettazione Edilizia, Viale Calasso, 3 - 73100 Lecce (LE); contatti: tel. +39 0832-294882; e-mail: roberto.cirillo@unisalento.it - PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it.



Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: il luogo di svolgimento dell'appalto per la realizzazione dei lavori è all'interno del Campus Universitario "Centro Ecotekne" (polo extra-urbano) e riferito al Campo di Calcio che insiste parzialmente nel Comune di Lecce e parzialmente nel Comune di Monteroni, Via Lecce-Monteroni, 73047 Monteroni di Lecce (LE).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica 'Appalti&Contratti eProcurement'.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
STAFF DI PROGETTAZIONE EDILIZIA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
UFFICIO APPALTI

I ex Istituto Sperimentale Tabacchi
edificio Donato Valli
via F. Calasso, 3 - 73100 Lecce
T +39 0832.294882 - 293216
E roberto.cirillo@unisalento.it
christian.longo@unisalento.it
PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Ri-*



servata del Portale Appalti”, reperibile all’indirizzo, https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;



ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara (scheda ANAC, trasmessa tramite PAD);
- b) disciplinare di gara;
- c) progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice con i contenuti ivi



- previsti;
- d) schema di contratto;
 - e) schema di domanda di partecipazione;
 - f) documento di gara unico europeo (DGUE);
 - g) modello per la presentazione dell'offerta economica;
 - h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti UBUY, consultabili all'indirizzo internet: https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf);
 - i) modello dichiarazione impresa ausiliaria;
 - j) Patto di integrità;
 - k) Informativa Privacy.

La documentazione di gara è accessibile sulla Piattaforma U-Buy al link <https://unisalento.ubuy.cineca.it> nella sezione dedicata alla presente procedura di gara - **Gara a lotto unico G00327**. La ulteriore documentazione tecnica del progetto posto a base di gara, incluso l'elenco degli elaborati, sono contenuti nella cartella compressa scaricabile al link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ABG_IsT_eU9BUk9PVA.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **17/05/2024**, attraverso la sezione della Piattaforma telematica U-BUY riservata alle richieste di chiarimenti al link <https://unisalento.ubuy.cineca.it>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **22/05/2024**, mediante pubblicazione delle richieste in



forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica U-BUY nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti al link <https://unisalento.ubuy.cineca.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione



appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica attraverso l'utilizzo della funzione "Comunicazioni".

3. Oggetto e Importo dell'appalto

L'appalto, di cui alla procedura in parola avviata ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. d) ultimo periodo e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha ad oggetto i lavori di sola esecuzione per l'omologazione ed efficientamento energetico del campo di calcio presso Ecotekne.

Il Progetto esecutivo a base di appalto è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto con provvedimento del 03/05/2024, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice e dell'allegato 1.7, art. 34, comma 4.

L'appalto è costituito da un unico lotto stante l'esigenza dell'amministrazione di acquisire un unico interlocutore al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'importo è finanziato con fondi provenienti Ministero dell'Università e della Ricerca (D.M. 10/12/2021 n. 1274) – CUP: F37G22000070001.

Tabella 1 - Oggetto dell'appalto

	DESCRIZIONE	NON SOGGETTI A RIBASSO	SOGGETTI A RIBASSO
1	LAVORI A CORPO		€ 999.720,19
2	FORNITURE		€ 83.755,10
3	COSTI DELLA SICUREZZA A MISURA	€ 11.652,94	
4	IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 1.095.128,23	

L'importo complessivo è al netto di Iva (per i lavori e sugli oneri speciali di sicurezza



pari al 10%; per le forniture pari al 22%).

L'importo dei lavori a base di gara (€ 999.720,19) comprende i costi della manodopera, ex art. 41, comma 14 del Codice, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad euro **191.614,62**.

L'importo delle forniture a base di gara (€ 83.755,10) comprende i costi della manodopera, ex art. 41, comma 14 del Codice, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad euro **10.899,23**.

Pertanto, l'importo complessivo dei costi della manodopera per i lavori e per le forniture ammonta ad euro **202.513,85**.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i CCNL applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere quelli identificati con i seguenti codici CNEL:

1. F08;
2. F012;
3. F015;
4. F018.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso inserisce in offerta la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma dedicata all'offerta economica.

Le lavorazioni sono raggruppate nelle seguenti categorie e classifiche e nel prosieguo del Disciplinare le stesse sono richiamate secondo la classificazione della seguente Tabella n. 2:

3.1 Lavorazioni relative all'appalto integrato

Tabella 2 - Lavorazioni che compongono l'appalto

CATEGORIE	DECLARATORIA CATEGORIE	IMPORTO IVA ESCLUSA	INCIDENZA %	CLASS.	PREVALENTE/ALTRE CATEGORIE	SUBAPPALTO %	AVVALIMENTO
OS24	VERDE E ARREDO URBANO	€ 596.835,90	59,70%	III	PREVALENTE	50%	NO



OG1	Edifici civili e industriali	€ 264.519,76	26,46%	II	SCORPORABILE	100%	SI
OG11	Impianti tecnologici	€ 138.364,53	13,84%	I	SCORPORABILE	100%	NO
	Forniture	€ 83.755,10				100%	NO

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, le categorie OS24 e OG11 - che comprendono componenti ritenute da questa Stazione appaltante di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica - devono essere svolte direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Pertanto, non è ammesso l'avvalimento.

3.2 Qualificazione e categorie

Ai sensi dell'allegato II.12 Parte IV art. 2 comma 2 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.

3.3 Categorie scorporabili

Per come previsto dalla citata Tabella A di cui all'All. II.12 del D.Lgs. 36/2023, la categoria OG 11 riguarda la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.



3.4 Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Ai sensi dell'art. 68 comma 12, del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo, si possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

3.5 Durata

La durata dell'appalto è di 420 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.6 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

3.7 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Saranno consentite le modifiche contrattuali alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120 del Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del relativo All. II.14 (art. 5 comma 6), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la sta-



zione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 65, del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 66 del medesimo Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale,



a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **tre giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi



di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

5.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (assenza di cause di esclusione previste dagli **artt. 94, 95 e 98 del Codice** e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione), nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e



non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ad attestazione del requisito di cui al **punto 5.1** relativo alle **cause di esclusione** il concorrente dovrà compilare le relative sezioni del DGUE e della domanda di partecipazione, allegati al presente disciplinare.



5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi **in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ad attestazione del requisito relativo all'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2011 (cd. clausola di Pantouflage), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o della domanda di partecipazione, allegati alla presente disciplinare.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività riconducibili alle categorie richieste, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.



Ad attestazione del requisito di cui al presente punto 6.1 relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese, il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili e compilano la relativa sezione della Domanda di partecipazione.

In caso di RTI, di consorzi di concorrenti o GEIE, si precisa quanto segue, rimandando comunque a quanto meglio precisato ai successivi paragrafi "Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE" e "Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili": - il sopracitato requisito essendo di carattere prettamente soggettivo, deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità tecnica ed economica

a) Attestazione SOA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che siano in possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di cui alla tabella n. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 30 dell'Allegato II.12, l'operatore economico può partecipare alle procedure di gara qualora sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA per classe e categoria richiesta, sia relativamente alla categoria prevalente che alle categorie scorparabili.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e produrre copia semplice del documento nella "*Busta virtuale 1 – Documentazione Amministrativa*".



Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può partecipare alle procedure di gara qualora sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA per classe e categoria richiesta.

In alternativa, nel caso in cui l'operatore economico che partecipa alla gara non sia in possesso di qualificazione SOA per classe e categoria richiesta, potrà fare ricorso all'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Resta comunque ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di soddisfare la qualifica nella categoria scorporabile non posseduta mediante RTI di tipo verticale.

SPECIFICHE PER CATEGORIA SOA - OG11: € 138.364,53

Si precisa altresì che per la comprova del requisito per la considerata lavorazione, ai sensi dell'art. 12, c. 2 lett. b) della Legge 23 maggio 2014, n. 80 - trattandosi di lavorazioni inferiori a € 150.000 - gli operatori economici non in possesso della relativa SOA classe I, ex art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, possono partecipare qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a quello previsto per la singola lavorazione di riferimento nel presente affidamento;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.



Ad attestazione del requisito il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e produrre copia semplice del documento nella “Busta virtuale 1 – Documentazione Amministrativa”.

La dichiarazione in merito all’attestazione SOA non è richiesta per le imprese con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, che ne siano sprovviste. Per quanto attiene alla documentazione comprovante il requisito della SOA, si precisa che le Imprese con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto.

La **comprova** del requisito è fornita, attraverso il FVOE, dall’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

b) Esecuzione negli ultimi tre anni (2021 – 2022 – 2023) di una o più forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento presso Enti pubblici e privati per un importo minimo complessivo pari a € 80.000,00.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e produrre copia semplice del documento nella “*Busta virtuale 1 – Documentazione Amministrativa*”.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti, forniti anche attraverso il FVOE:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,



dell'importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo **all'iscrizione nel Registro delle Imprese** di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità tecnico-economica di cui al **punto 6.2 lett a) e lett. b):**

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Requisiti di capacità tecnico-economica di cui al punto 6.2 lett a) e lett. b:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico-economica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**² e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (dichiarazione di avvalimento, il nuovo contratto di avvalimento, DGUE dell'ausiliaria subentrante).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, le categorie OS24 e OG11 - che comprendono componenti ritenute da questa Stazione appaltante di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica - devono essere svolte direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Pertanto, non è ammesso l'avvalimento.

8. Subappalto

Ai sensi dell'art. art. 119, comma 1, del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata



l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui al predetto articolo 119.

Ai sensi dell'allegato II.12 Parte IV art. 23 comma 1 del Codice, ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione delle prestazioni, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. Condizioni di esecuzione

In conformità all'art. 11 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale indicato al punto 3 'Oggetto



e importo dell'appalto' del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nelle ipotesi in cui il concorrente indichi nella busta amministrativa (modello Domanda di partecipazione) l'applicazione di un differente contratto collettivo, garantendo comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, lo stesso dovrà:

- Allegare all'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art.11 comma 4 del Codice);
- - In caso di aggiudicazione, produrre la documentazione a comprova dell'equivalenza.

Ai fini dei successivi accertamenti ex art. 110 del Codice, la Stazione appaltante verificherà la documentazione prodotta dall'aggiudicatario.

10. Sopralluogo facoltativo

Il sopralluogo presso gli immobili interessati dagli interventi è facoltativo, a discrezione del concorrente.

Per concordare con l'Amministrazione l'effettuazione del predetto sopralluogo, i concorrenti dovranno inoltrare al RUP all'indirizzo mail roberto.cirillo@unisalento.it apposita richiesta, indicando nome e cognome nonché i dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuare il sopralluogo. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più imprese partecipanti. La stazione appaltante pubblicherà nella pagina dedicata alla procedura le date utili per lo svolgimento dei sopralluoghi. Ciascun concorrente nel presentare l'istanza di sopralluogo dovrà prenotarsi per una delle date previste.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che andrà inserita nella busta virtuale n. 1 "Documentazione amministrativa". Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in



possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Università in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale delle imprese nel corso del sopralluogo.

11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.



In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Con avviso del 26 gennaio 2024 (disponibile al seguente link: https://www.anti-corruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3DData%2520di%2520aggiornamento%252023%2520dicembre%25202020%26sort%3DpublishDate_sortable-),

ANAC ha comunicato che *“sono stati riscontrati dei problemi nell'acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell'avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell'avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC.*

Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l'impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

- IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153”. Pertanto, qualora dovesse persi-



stere il problema riferito alla generazione dell'avviso di pagamento pagoPA, tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara, ai fini del relativo pagamento, l'Operatore economico concorrente dovrà inserire nella *"Busta virtuale 1 – Documentazione Amministrativa"* la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo, dove dovrà risultare le coordinate bancarie indicate dall'Autorità.

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, in uso da questa Stazione Appaltante, disponibile al seguente link: <https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 23:00 del giorno 27 maggio 2024** a pena di irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1. del presente disciplinare.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate disponibili al seguente link: https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?csrf=34EKF12U5T9EFIO1MU8U20VULQV40TH7, l'“OFFERTA” è composta da:

L'“OFFERTA” è composta da:

- A) **Documentazione amministrativa;**
- B) **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di



presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assoluta-mente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui all'art. 9 del presente disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La busta Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, per compilare e allegare anche l'ulteriore documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura: copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 4) eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 5) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 6) Patto di integrità;
- 7) ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'ANAC, per l'importo pari a € 165,00;
- 8) Copia del certificato di qualificazione SOA;
- 9) ricevuta di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello, allegato al presente disciplinare.

Il modello è reperibile oltreché sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara, anche nella pagina internet dedicata alla procedura https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di



cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) e h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. b), c) e d) e 98, comma 4, lett. b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:



- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16quater del D.L. 76/2020;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, ove tenuto;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e di comportamento adottato da questa Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con



soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)



Il concorrente compila il modello DGUE che troverà nella Piattaforma telematica 'Appalti&Contratti eProcurement', pagina di dettaglio della procedura, in formato .xml.

Istruzioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE, in formato.xml, potrà essere compilato accedendo al presente link: <https://unisalento.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-home>, seguendo l'iter di seguito proposto:

- a) Accedere al servizio di compilazione dei dati;
- b) Cliccare sulla voce "Sono un operatore economico";
- c) Cliccare sulla voce "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)";
- d) Esportare il file in formato .xml e salvarlo sulla piattaforma telematica, nella sezione dedicata alla "busta amministrativa".

N.B.: E' possibile, altresì, esportare il file DGUE in anteprima e in formato pdf.

In concorrente produce, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara



14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento.

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri-guardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per



conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture in-divisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di



rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. Offerta economica

La busta elettronica n. 2 "*Offerta economica*" relativa all'offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello "offerta economica" allegato al presente disciplinare e firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1.

Il modello è reperibile sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale: il ribasso percentuale **dovrà** essere formulato fino alla **TERZA cifra decimale** dopo la virgola. Laddove il ribasso percentuale dovesse essere formulato oltre la terza cifra decimale dopo la virgola, il Rup, anche in seggio di gara, terrà conto del ribasso proposto fino alla terza cifra decimale dopo la virgola;
- b) stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione



probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta del presente disciplinare.

16. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, si applica quello espresso in lettere.

In caso di contrasto fra prezzo offerto e ribasso percentuale prevarrà l'offerta più favorevole all'Amministrazione.

Sulla base dei criteri sopra indicati, la valutazione delle offerte verrà effettuata ad opera del RUP, anche in seggio di gara, che svolgerà le operazioni di apertura delle buste, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e procederà alle operazioni di valutazione delle stesse, in una o più sedute. Le operazioni di ricognizione delle offerte si svolgeranno in modalità telematica. La rendicontazione generata dal sistema farà fede della legittimità della procedura anche ai fini della pubblicità.

17. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione delle operazioni di gara sarà resa nota, tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale, almeno 24 ore prima della relativa seduta.

Eventuali variazioni relative alla data/ora di tale seduta saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura;



sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Gli interessati potranno verificare lo stato di avanzamento delle attività del seggio di gara e della commissione giudicatrice collegandosi alla propria area personale della piattaforma.

Non è prevista la partecipazione degli operatori economici alle sedute, considerato che la gara è gestita su piattaforma telematica ed è pertanto garantita la segretezza delle offerte e l'impossibilità di una loro manomissione.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Il RUP, anche in seggio di gara, procederà all'apertura delle buste nel seguente ordine:

Busta B: "OFFERTA ECONOMICA";

busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

18. Apertura ed esame delle offerte economiche

Data e ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP, anche in seggio di gara, nella prima seduta pubblica virtuale, procede all'apertura ed esame delle offerte economiche. Gli esiti sono registrati dalla Piattaforma.



In particolare, il Rup, anche in seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, ad aprire le buste elettroniche contenenti l'offerta economica, accertando per ciascuna di esse la presenza delle sottoscrizioni e delle indicazioni previste dall'art. 108, comma 9, del Codice, in assenza delle quali è disposta l'esclusione. Il RUP, anche in seggio di gara, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 17, il ribasso offerto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, Il RUP, anche in seggio di gara, redige la graduatoria "provvisoria" e, al ricorrere dei presupposti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verrà calcolata la soglia di anomalia, in ottemperanza all'art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e utilizzando quale metodo per il calcolo della stessa soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il Metodo A comma 1 o comma 2, di cui all'allegato II.2 al Codice, che verrà effettuata tramite PAD.

In proposito, si precisa che si applica l'istituto dell'esclusione automatica, considerato che trattasi di procedura di gara per la quale:

- a) si procede con l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
- b) l'importo posto a base di gara è inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- c) l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo.

In caso di offerte ammesse pari o superiori a 10, le ditte che avranno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, saranno automaticamente escluse dalla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso di offerte ammesse inferiori a 5, nei confronti delle stesse ditte sarà avviato il sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutte le offerte superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente escluse. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con il



la migliore offerta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la miglior offerta individuata in base a quanto indicato nel precedente punto 16.

Ulteriori precisazioni.

In base alla graduatoria delle offerte ammesse e al valore della soglia di anomalia rilevata e cristallizzata, in caso di pari merito tra più Operatori economici e della relativa idoneità degli stessi a seguito della verifica della busta amministrativa, si applicherà quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827 del 1924 – disposizione ancora formalmente in vigore, ma esterna al Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, si attiverà il sub procedimento previsto, secondo il quale si svolgerà – per le vie brevi – nella “medesima adunanza” e qualora le parti siano presenti “all’asta”, ad un ulteriore confronto competitivo tra i concorrenti ex aequo per la presentazione di offerte migliorative. In difetto di offerte migliorative, potrà procedersi al sorteggio. In particolare, ai fini di una licitazione riservata tra i concorrenti risultati primi in graduatoria, il seggio di gara potrà richiedere una offerta migliorativa, lasciando inalterata necessariamente la precostituita soglia di anomalia, così come risulta pubblicamente sul portale telematico U-BUY, ciò al fine non minare il principio della certezza e sicurezza giuridica, oltreché di massima concorrenza, pubblicità e trasparenza degli atti e di salvaguardare il principio di congruità di tutte le offerte. Tuttavia, considerata cristallizzata la soglia di anomalia, qualora il seggio di gara dovesse ravvisare, anche in termini economici, poco vantaggioso l'esperimento di un possibile successivo tentativo di miglioria dell'offerta, con un ribasso percentuale formulato sempre fino alla terza cifra decimale dopo la virgola – in ottemperanza al punto 15 del presente Disciplinare di gara – e/o con un ribasso superiore all'originaria soglia di anomalia, tanto da condurre una offerta anomala – per come previsto dal presente Disciplinare di gara e dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e quindi con esclusione automatica –, non attiverà il sub procedimento relativo alla licita-



zione riservata tra i concorrenti risultati primi in graduatoria, ma procederà direttamente al sorteggio automatico da sistema, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal R.D. n. 77/1924, del disciplinare di gara e del Codice dei Contratti pubblici. Ciò anche in considerazione dell'obbligo in capo alla P.A. di non svilire integralmente i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono il corollario del canone di buon andamento della azione amministrativa, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, che impone alla P.A. il conseguimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di mezzi. Delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale. Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, le medesime sono conservate all'interno del sistema telematico U-BUY.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sono stati ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. Verifica della documentazione amministrativa

Il RUP, anche in seggio di gara, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario.

In caso di esito negativo del soccorso, si procederà con l'esclusione dell'operatore economico dalla gara ed il Seggio di gara procederà con le medesime operazioni nei



confronti del secondo classificato e, ove occorra, nei confronti degli altri operatori economici, nell'ordine di graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria



procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. c) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18 commi 3 e 4 del Codice.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni/lavori eseguite su ordine del direttore dei lavori. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante disponibile al seguente link: <https://www.unisalento.it/regolamenti-interesse-generale> e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, disponibile al seguente link: https://www.unisalento.it/documents/66007/1040786/ALL.+1+PiAO_2023-2025.pdf/aa8459ac-3bdb-7dd9-4db9-d699e56ce5fd.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link sopra riportati.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative alla presente procedura di affidamento sono di esclusiva



competenza del Tribunale Amministrativo Regione Puglia - Sezione di Lecce - in sede di giurisdizione esclusiva.

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto d'appalto sarà competente in via esclusiva il Giudice civile - Foro di Lecce.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Università del Salento. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali. In particolare, ai fini dell'espletamento della procedura di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame del Seggio di gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
STAFF DI PROGETTAZIONE EDILIZIA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
UFFICIO APPALTI

Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
edificio Donato Valli
via F. Calasso, 3 - 73100 Lecce
T +39 0832.294882 - 293216
E roberto.cirillo@unisalento.it
christian.longo@unisalento.it
PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it

L'operatore economico concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicatario, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Il Direttore Generale

Dott. Donato De Benedetto